La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione con cui la Regione Liguria aveva esteso – di mezz'ora – l'orario giornaliero di apertura per la caccia. Ciò in quanto si abbasserebbero i livelli minimi di protezione ambientale stabiliti dal legislatore statale. La stessa Corte ha invece dichiarato infondata la disposizione regionale con cui il cacciatore deve provvedere alla annotazione dei singoli abbattimenti dopo avere accertato l'effettiva uccisione dei relativi esemplari. E ciò in quanto il previo "accertamento" degli abbattimenti non compromette – ed anzi assicura – un più effettivo monitoraggio delle specie oggetto di prelievo venatorio.

Corte costituzionale, 6 marzo 2020, n. 40 – Pres. Cartabia, Red. Antonini

Caccia – Specie cacciabili – Divieti di abbattimento – Legge regionale – Orario di caccia – Standard di protezione ambientale – Abbassamento dei livelli di protezione — Questione fondata di incostituzionalità

Caccia – Specie cacciabili – Divieti di abbattimento – Legge regionale – Monitoraggio – Annotazione abbattimenti – Questione infondata di incostituzionalità

*È incostituzionale l'art. 34, comma 7-*bis*, della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui prevede che l'orario di chiusura giornaliera per la caccia, rispetto alla normativa statale che fissa tale momento all'ora del "tramonto", è esteso fino a mezz'ora dopo il tramonto* (1).

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 12-*bis*, della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata in riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela dell'ambiente e degli ecosistemi), nella parte in cui prevede che il singolo cacciatore, ai fini del monitoraggio complessivo delle specie abbattute, debba accertarsi di avere effettivamente ucciso l'esemplare prima di riportare la relativa annotazione sul proprio tesserino venatorio* (2).

(1-2) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi dal T.a.r. per la Liguria, sez. II, ordinanza n. 821 dell'11 ottobre 2018 – ha dichiarato rispettivamente fondate e infondate, come da massime riportate, due questioni relative alla legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio.

II. – La sottesa vicenda normativa e processuale può essere così sintetizzata:

a) alcune associazioni di protezione ambientale impugnavano, dinanzi al T.a.r. per la Liguria, la deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 355 del 2018 con

cui, nel predisporre il calendario venatorio stagione 2018/2019, si dava diretta e concreta attuazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 della citata legge regionale n. 29 del 1994. Più in particolare:

a1) con la prima disposizione si stabiliva, al comma 7-*bis*, che la caccia *"è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto"*;

a2) con la seconda disposizione si prevedeva al comma 8 che, per finalità di monitoraggio delle specie, il cacciatore dovesse indicare sul proprio tesserino *"la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato"*;

b) il T.a.r. per la Liguria decideva allora di sollevare la questione di costituzionalità per le seguenti ragioni:

b1) la prima disposizione non rispetterebbe il limite orario giornaliero della caccia previsto dall'art. 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), secondo cui la caccia è consentita soltanto *"fino al tramonto"*: di qui la ritenuta violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi [art. 117, comma 2, lettera s), Cost.];

b2) la seconda disposizione contrasterebbe con l'art. 12, comma 12-*bis*, della stessa legge statale n. 157 del 1992, la quale prevede che la annotazione sul tesserino va effettuata subito dopo il mero "abbattimento" (mentre la norma regionale fa riferimento agli "abbattimenti accertati"). Il previo "accertamento" dell'abbattimento, infatti: da un lato procrastinerebbe oltre misura il momento della annotazione; dall'altro lato, non consentirebbe la registrazione (e dunque il monitoraggio complessivo) degli animali *"uccisi ma non rintracciati e/o recuperati"*. Anche in questo caso sussisterebbe la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

III. – Questo in sintesi il ragionamento sviluppato dalla Corte costituzionale con la decisione in rassegna:

c) la prima questione sollevata è stata ritenuta fondata dal momento che la disposizione statale invocata (art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992) stabilisce uno standard minimo di tutela, in materia ambientale, che le regioni possono modificare soltanto *in melius* e giammai *in peius*. Gli orari di caccia costituiscono infatti *"misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili"*. Pertanto la disposizione regionale, nella parte in cui estende l'orario di caccia dal "tramonto" a "mezz'ora dopo il tramonto", dà luogo ad un inammissibile peggioramento del suddetto standard di tutela

ambientale. La disposizione regionale è stata per tale via dichiarata incostituzionale;

d) la seconda questione è stata invece ritenuta infondata dal momento che:
   d1) non sussiste sostanziale differenza tra mero "abbattimento" (locuzione presente nella normativa statale) e "abbattimento accertato" (locuzione utilizzata nella normativa regionale controversa);
   d2) il previo accertamento dell'effettivo abbattimento è anzi *"funzionale a consentire un monitoraggio basato su dati genuini"*, ciò che è il vero obiettivo del legislatore nazionale (monitoraggio effettivo);
   d3) tanto anche in considerazione del fatto che un simile "accertamento" deve essere effettuato dal medesimo cacciatore *"immediatamente dopo avere sparato"*;
   d4) sotto diversa angolazione, l'obbligo di immediata annotazione circa l'avvenuto abbattimento sorge, in ogni caso, anche nella ipotesi in cui *"l'esemplare abbattuto non sia stato rinvenuto o recuperato"*.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

e) analoga decisione era stata a suo tempo adottata dalla stessa Corte costituzionale con sentenza 15 giugno 2011, n. 191 (in *Foro it.*, 2011, I, 2219, con nota di ROMBOLI), in cui, rifacendosi a quanto già affermato in diverse precedenti occasioni, si ribadiva che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo all'interno del quale è permesso il prelievo venatorio, rientra nella materia di tutela dell'ambiente e la disciplina statale risulta, pertanto, non derogabile da parte di quella regionale;
f) sul rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia di caccia si vedano gli approfondimenti di cui alla News US n. 15 del 28 gennaio 2019 (a Corte cost. 17 gennaio 2019 n. 7 anche in *Foro it.*, 2019, I, 707);
g) sulle specifiche ipotesi di declaratoria di incostituzionalità di leggi regionali in materia di caccia, in quanto invasive della competenza statale sull'ambiente, si segnalano le fattispecie richiamate nella citata News US n. 15 del 28 gennaio 2019;
h) sulla competenza statale nella individuazione delle specie cacciabili si vedano sempre gli approfondimenti di cui alla citata News US n. 15 del 28 gennaio 2019;
i) sulle possibili interferenze tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e i diversi ambiti materiali assegnati alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, si veda Corte cost., 26 novembre 2010, n. 341 (in *Foro it.*, 2011, I, 343) e Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307 (in *Foro it.*, 2004, I, 1365), nelle quali si afferma che la tutela dell'ambiente, più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato

conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e da queste non derogabili, nel senso che la tutela dell'ambiente costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, di guisa che queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare ma, eventualmente solo innalzare il livello di tutela;

j) in tema di standard di protezione ambientale si veda Corte cost., n. 7 del 2019 cit., ove si ribadisce il principio secondo cui la normativa regionale, in tema di specie cacciabili, è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione. La Corte ha in particolare affermato che:
   - j1) il carattere trasversale della materia ambientale, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene quindi salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevata;
   - j2) la mancata indicazione della materia "caccia" nel novellato art. 117 Cost. – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale; anche in tale ambito è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi;
   - j3) ne consegue il principio secondo cui anche la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione, come avviene nel caso in esame con l'estensione del divieto di caccia a specie che sarebbero invece cacciabili secondo la normativa statale;
   - j4) se, quindi, la Corte costituzionale viene chiamata a pronunciarsi su leggi regionali che, nell'esercizio della competenza residuale, anziché ampliare – come sempre è avvenuto in passato, con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni – riducono il numero delle specie cacciabili, in conformità a una specifica tradizione attenta al mantenimento degli esistenti equilibri ecologici, il giudizio non può che concludersi con la dichiarazione di infondatezza della censura prospettata sotto il profilo scrutinato;

k) sulla necessità di adottare con atto amministrativo – e non legislativo – le deroghe rispetto ai divieti di caccia da parte delle Regioni si vedano ancora i riferimenti di

cui alla citata News US n. 15 del 28 gennaio 2019. Con riguardo all'adozione del provvedimento di riduzione delle specie cacciabili con atto legislativo si vedano anche gli approfondimenti di cui alla nota a Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 249 nonché a Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 258 (in *Foro it.*, 2020, I, 18);

l) sulla annotazione degli abbattimenti sul tesserino venatorio si veda Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 249 (in *Foro it.*, 2020, I, 11), secondo cui la norma contenuta nell'art. 2 della legge Regione Marche n. 44 del 2018, nella parte ove si prevede che «[i]l cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati», qualora *"interpretata nel senso che il cacciatore debba annotare il capo di fauna selvatica immediatamente dopo l'abbattimento, non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge statale"*. In tale pronunzia la Corte prende lo spunto per evidenziare le ragioni che sono legate a tale particolare forma di aggiornamento e monitoraggio. Più in particolare si rammenta che:
"La previsione che sul tesserino debbano essere eseguite le annotazioni dei capi di fauna abbattuti è stata introdotta dal legislatore statale solo successivamente, con l'art. 31 l. 7 luglio 2016 n. 122 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016), che ha aggiunto all'art. 12 l. n. 157 del 1992 il comma 12 bis.
Come risulta dalla relazione al disegno di legge governativo, tale disposizione è finalizzata alla chiusura di alcune questioni inerenti il caso citato nella rubrica dello stesso art. 31 (disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI), avviato dalla commissione europea nell'ottobre 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sul relativo impatto, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.
Nel corso di tale procedura informativa era stato rilevato, in particolare, che le previsioni di numerose regioni, collocando l'obbligo di annotare i capi di fauna migratoria abbattuti solo al termine della giornata di caccia (o — ma unicamente per le specie di fauna stanziale — subito dopo il singolo abbattimento), rendevano più difficili le operazioni di controllo, riducendo altresì l'affidabilità dei dati raccolti.
3.3. - L'introduzione del comma 12 bis nell'art. 12 l. n. 157 del 1992 persegue dunque la chiara finalità di dettare una disciplina uniforme dell'annotazione sul tesserino degli abbattimenti di capi di fauna selvatica, sia essa stanziale o migratoria: la prescritta tempestività dell'annotazione stessa rispetto al momento dell'abbattimento (e la connessa sanzionabilità dell'omissione mediante l'illecito amministrativo previsto dall'art. 31, 1° comma, lett. i, l. n. 157 del 1992) è preordinata ad assicurare maggiore efficacia ai controlli

sulla selvaggina cacciata e a conseguire dal complesso dei tesserini venatori dati più genuini e affidabili in ordine alla effettiva consistenza della popolazione faunistica".